Regolamento concernente i servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche

(del 29 aprile 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), in particolare gli art. 5 e segg., 70, 79, 80 e 81
- ritenuto che i termini utilizzati in tutto il regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile;

decreta:

Principio

Art. 1 Per l'esercizio dei servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche è necessaria l'autorizzazione.

Campo d'applicazione

Art. 2 Questo regolamento disciplina i requisiti logistici (impianti e attrezzature), l'organizzazione interna dei servizi, nonché il ruolo e le qualifiche professionali dei responsabili e del personale curante dei servizi di urgenza medica.

Competenze

a) Consiglio di Stato

Art. 3 Il Consiglio di Stato è competente per la concessione e la revoca dell'autorizzazione.

b) Dipartimento

Art. 4 1Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) è competente per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento.

²Esso si avvale della collaborazione scientifica e tecnica della Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

c) Medico cantonale

Art. 5 Il Medico cantonale esercita la vigilanza sui servizi di urgenza medica secondo le modalità stabilite dalle direttive dipartimentali.

²Esso si avvale della collaborazione dei pertinenti servizi del Dipartimento.

d) Commissione

Art. 6 ¹II Dipartimento nomina ogni 4 anni una Commissione tecnica (in seguito: Commissione).

²Essa si compone di 7 membri, di cui:

- il Medico cantonale, che la presiede,
- un medico specializzato FMH (o titolo equipollente) in medicina intensiva,
- un medico specializzato FMH (o titolo equipollente) in chirurgia,
- un medico specializzato FMH (o titolo equipollente) in medicina interna o pediatria o ginecologia/ostetricia o medicina generale,
- una persona qualificata nel soccorso pre-ospedaliero,
- una persona qualificata in strutture e logistiche della medicina d'urgenza,
- un infermiere in possesso di una formazione post-diploma in cure urgenti e pronto soccorso o in cure intense.

³Fra i medici specializzati FMH, almeno uno deve essere in possesso dell'attestato di formazione complementare in medicina d'urgenza.

⁴La Commissione propone la definizione e l'adeguamento dei requisiti per l'ottenimento e il mantenimento dell'autorizzazione d'esercizio e funge quale organo consultivo del Dipartimento.

Servizi di urgenza medica: definizione e categorie

- **Art. 7** 1Per servizi di urgenza medica si intendono unità organizzative situate all'interno di ospedali o cliniche, destinate alla presa a carico di pazienti esterni e in grado di rispondere, in ogni momento e in maniera efficace, appropriata ed economica:
- a) all'urgenza sanitaria, sia essa oggettiva, a causa della gravità dello stato clinico del paziente, sia essa soggettiva, dal profilo dell'utente e
- b) ad un afflusso non programmabile di pazienti.
- ²I servizi di urgenza medica sono divisi in due categorie:
- a) categoria A: servizi di «Emergenza e Pronto Soccorso».
 - Sono contrassegnati dall'insegna «Emergenza e Pronto soccorso» su sfondo rosso.
- b) <u>categoria B</u>: servizi di «Pronto Soccorso». Sono contrassegnati dall'insegna «Pronto soccorso» su sfondo verde.

«Emergenza e pronto soccorso»

Art. 8 Sono servizi di categoria A i servizi che cumulativamente:

- a) garantiscono 24 ore su 24 una tempestiva e corretta assistenza sanitaria a pazienti con funzioni vitali compromesse, o a rischio per un danno grave permanente secondo i criteri previsti dal Programma di formazione complementare FMH in medicina d'urgenza.
- b) dispongono, nel medesimo istituto di cura, di un'unità di cure intense riconosciuta dalla Società svizzera di medicina intensiva.
- dispongono 24 ore su 24, nel medesimo istituto di cura, dei servizi specialistici necessari a far fronte all'urgenza,
- d) garantiscono un'assistenza specialistica 24 ore su 24 in medicina interna, chirurgia, pediatria, ginecologia e ostetricia.

«Pronto soccorso»

Art. 9 Sono servizi di categoria B i servizi che:

- a) garantiscono 24 ore su 24 o a tempo determinato una prima valutazione ed assistenza di urgenze mediche a pazienti con funzioni vitali non compromesse e senza rischio per un danno grave e permanente alla salute, e
- b) dispongono di procedure codificate per assicurare il trasferimento di pazienti instabili.
- ²Il Consiglio di Stato può concedere l'autorizzazione d'esercizio ad un servizio di categoria B in una o più discipline mediche, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento e dalle direttive dipartimentali.

Requisiti di qualità

²I requisiti concernono segnatamente:

- la dotazione, le qualifiche, i ruoli e l'aggiornamento del personale sanitario,
- la reperibilità del personale ed il grado di prontezza d'intervento,
- la disponibilità e l'utilizzo di linee guida e protocolli,
- le strutture logistiche,
- la dotazione in attrezzature e materiale,
- la sicurezza dei pazienti,
- la documentazione sanitaria,
- l'informazione agli utenti e alla popolazione,
- i diritti dei pazienti e dei loro accompagnatori.

Medico responsabile

Art. 11 III medico responsabile di un servizio di categoria A deve:

- a) essere in possesso di un titolo di specialista FMH (o titolo equipollente),
- avere conseguito un certificato ACLS/ATLS e PALS,
- c) comprovare una solida esperienza nel settore delle urgenze intra ed extraospedaliere.

²Per ogni disciplina esercitata in un servizio di categoria B, il medico titolare dev'essere in possesso del corrispondente titolo FMH (o titolo equipollente).

³Il medico responsabile di un servizio di categoria A o B, e il suo sostituto, devono essere chiaramente definiti.

4l servizi di categoria B multidisciplinari definiscono tra i medici specialisti il medico responsabile.

⁵Il grado di occupazione del medico responsabile di un servizio di categoria A deve essere adeguato al volume d'attività, ma non essere inferiore al 50%.

⁶Il grado di occupazione del medico responsabile di un servizio di categoria B deve essere adeguato al volume di attività e all'orario di apertura.

Personale infermieristico

Art. 12 Ill personale infermieristico dei servizi di categoria A e B dev'essere in possesso di un diploma d'infermiere CRS (o titolo equipollente).

²I servizi di categoria A garantiscono la presenza 24 ore su 24 di almeno un infermiere in possesso di una formazione post-diploma in cure urgenti e pronto soccorso (o titolo equipollente).

³I servizi di categoria B garantiscono la presenza 24 ore su 24, o a tempo determinato, di almeno un infermiere.

Istanza di autorizzazione

Art. 13 L'ospedale o la clinica deve presentare l'istanza di autorizzazione al Consiglio di Stato per il tramite dell'Ufficio di sanità secondo le modalità previste dalle direttive dipartimentali.

Avviso all'utenza

Art. 14 ¹Le denominazioni «Emergenza e Pronto Soccorso» e «Pronto soccorso» possono essere utilizzate unicamente dai servizi d'urgenza medica per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione d'esercizio.

²L'aggiunta di specialità mediche alla denominazione di "Pronto soccorso" è regolata dalle direttive dipartimentali.

Norma transitoria

Art. 15 ¹Gli ospedali e le cliniche con servizi di urgenza medica già in funzione possono continuare ad esercitare tali servizi se entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento presentano la domanda di autorizzazione.

²Se non sono adempiuti tutti i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione, il Consiglio di Stato può rilasciare un'autorizzazione provvisoria allo scopo di consentire ai servizi di urgenza medica (categoria A e B) di provvedere agli adeguamenti indicati.

Art. 16 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore¹ immediatamente.

Pubblicato nel BU 2005, 151.

3

¹ Entrata in vigore: 3 maggio 2005 - BU 2005, 151.